



**Regolamento didattico - parte normativa
Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico in**

GIURISPRUDENZA

LAW

per allievi ufficiali della Guardia di Finanza

Classe LMG/01 GIURISPRUDENZA

Corso in collaborazione con l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo

Convenzione prot. n. 7881/III/14 del 3.02.21

In vigore dall'a.a. 2022/2023

Art. 1 Denominazione - Classe di appartenenza - Titolo

1. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Giurisprudenza per gli Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza", è istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, in accordo con l'Accademia della Guardia di Finanza.
2. Il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Giurisprudenza per gli Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza", di durata quinquennale, fa parte della Classe delle Lauree LMG/01 e prevede l'acquisizione di 300 crediti formativi universitari (CFU). Nel corso di laurea sono previsti n. 30 esami, attività di tirocinio e la prova finale. Gli esami a scelta dello studente ai fini del conteggio del numero complessivo degli esami contano 1 esame (DM 386/2007 linee guida).
3. Al termine del percorso di studi è rilasciato il titolo di laurea magistrale "Giurisprudenza" a ciclo unico, classe LMG/01.

Art. 2 Organizzazione

Il Corso di studio è organizzato e coordinato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo in sinergia con Accademia della Guardia di Finanza.

Le attività formative curriculari, così come le attività formative necessarie per l'acquisizione di conoscenze teoriche e tecniche professionali e militari, sono organizzate secondo le modalità stabilite nel rapporto di collaborazione didattica e scientifica in atto e oggetto di specifica Convenzione stipulata tra Università degli studi di Bergamo e Accademia della Guardia di Finanza (in seguito, denominata "Convenzione").

1. Gli adempimenti relativi alle iscrizioni ed alla gestione della carriera degli studenti e la responsabilità amministrativa del corso di studio sono attribuiti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo.
2. Al fine di un migliore coordinamento delle attività formative previste dalla richiamata Convenzione, è prevista l'istituzione di un Comitato Direttivo.
3. Dall'a.a. 2022/2023, il Comitato Direttivo è composto dal Rettore dell'Università degli studi di Bergamo, rappresentato dal Referente unitario di Ateneo per i rapporti con l'Accademia della



Guardia di Finanza, e dal Comandante dell'Accademia della Guardia di Finanza o da un suo delegato.

4. Presiede il Comitato Direttivo il Comandante dell'Accademia, o chi lo rappresenta.
5. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Comitato Direttivo e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dal Comando Accademia – Ufficio Addestramento e Studi.

Art. 3 Competenze del Comitato direttivo

Il Comitato Direttivo definisce i contenuti delle attività formative in aderenza agli obiettivi formativi fissati dal decreto ministeriale 25 Novembre 2005 e s.m.i. e avuto riguardo ai compiti istituzionali demandati al Corpo della Guardia di Finanza ed alla unitarietà del complessivo processo formativo realizzato dall'Accademia.

1. In particolare, il Comitato direttivo, d'intesa con il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza:
 - a. si esprime sull'indirizzo didattico degli insegnamenti;
 - b. coordina l'attività didattica;
 - c. approva i contenuti degli insegnamenti curando che non si determinino aree di sovrapposizione o vuoti didattici;
 - d. assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali, nonché delle attività formative propedeutiche e integrative e ne propone annualmente modifiche e precisazioni al Consiglio di Dipartimento;
 - e. si riunisce, almeno una volta l'anno per definire le linee guida relative alla programmazione didattica ed almeno una volta l'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica, anche allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero e di assistenza didattica.

Art. 4 Requisiti per l'accesso al Corso di Studio

1. Le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di ammissione sono quelle risultanti nel Regolamento didattico (parte didattica) Sezioni A3a Conoscenze richieste per l'accesso e A3b Modalità di ammissione della Scheda SUA CdS.
2. Sono ammessi alla frequenza del Corso di studio i vincitori del concorso per l'ammissione ai corsi dell'Accademia per ufficiali della Guardia di Finanza.

Art. 5 Piani di studio – Articolazione della didattica

1. L'Ordinamento didattico è definito dall'Università degli Studi di Bergamo d'intesa con l'Accademia della Guardia di Finanza ed è approvato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza e dai competenti Organi delle Università degli studi di Bergamo.
2. Nel rispetto dell'ordinamento didattico, il piano di studio delle attività formative è articolato come riportato nel piano didattico allegato al Regolamento didattico (parte didattica).
3. Potranno essere individuati ulteriori piani di studio sulla base di nuove esigenze formative rappresentate dall'Accademia della Guardia di Finanza.
4. Il piano di studio del Corso prevede attività formative obbligatorie per tutti i frequentanti.



5. Il comandante dell'Accademia definisce la durata delle attività formative assegnate a docenti titolari o contitolari, nonché il calendario didattico per il primo e secondo semestre.
6. La copertura degli insegnamenti previsti per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per la formazione degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza è garantita secondo quanto previsto dall'art. 5 della Convenzione.

Art. 6 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

1. Il piano didattico allegato al Regolamento didattico (parte didattica) prevede lezioni frontali, esercitazioni, offerti anche in modalità e-learning, attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.
2. A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 6 ore per le lezioni frontali e mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale atto alla preparazione della prova di verifica.

Art. 7 Organizzazione delle attività formative

1. La programmazione complessiva, il coordinamento di tutte le attività didattiche e formative rivolte ai frequentanti ed il relativo calendario ed orari delle lezioni sono demandate all'Accademia della Guardia di Finanza.

Art. 8 Modalità di accertamento e valutazione del profitto

1. Le modalità di accertamento del profitto negli studi hanno luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con la disciplina seguita e con quanto esplicitamente richiesto dai programmi d'esame.
2. La valutazione del profitto negli studi è improntata al principio della continuità. Il risultato finale è espressione anche della partecipazione in aula dell'allievo e del suo rendimento nelle interrogazioni, nelle prove intermedie eventualmente previste e della eventuale prova scritta d'esame.
3. Il profitto negli studi è accertato in apposite sessioni d'esame. Le specifiche modalità di accertamento del profitto sono indicate nel programma ufficiale dell'insegnamento.
4. Per gli insegnamenti con esame finale, sia nel caso di esami a prova unica sia in quello di esami a prove successive, devono essere garantite la pubblicità delle stesse, se orali, e la possibilità di verifica dal momento in cui i risultati vengono resi noti agli allievi, se scritte.
5. Qualora sia prevista anche una prova scritta d'esame, è ammesso a sostenere la prova orale l'allievo che abbia superato quella scritta. Dell'esito della prova scritta d'esame è data comunicazione agli allievi prima della prova orale.
6. L'articolazione delle prove d'esame ed il relativo calendario sono tempestivamente comunicati ai frequentanti il corso.

Art. 9 Le commissioni giudicatrici dell'esame di profitto

1. Le commissioni d'esame per gli insegnamenti affidati a docenti universitari sono composte dal titolare dell'insegnamento, quale presidente, e da almeno altri due componenti dei quali uno è un ufficiale della Guardia di Finanza. Dette commissioni sono nominate con provvedimento del



Comandante dell'Accademia, d'intesa con il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo.

2. Il voto è attribuito dalla commissione d'esame collegialmente.
3. Per gli insegnamenti affidati ad almeno due docenti, questi ultimi compongono di diritto la commissione d'esame.
4. Nel caso in cui l'insegnamento sia assegnato a un unico docente titolare o il docente titolare dell'insegnamento intendesse integrare la commissione d'esame con ulteriori collaboratori è necessario che questi siano, individuati e comunicati al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il successivo provvedimento di nomina della commissione d'esame.

Art. 10 Prova finale

1. Lo svolgimento della prova finale è disciplinato dal Regolamento delle modalità di svolgimento delle prove finali del Dipartimento di Giurisprudenza a cui si fa rinvio.
2. Il Comandante dell'Accademia, sentito ove del caso il Comitato Direttivo e d'intesa con il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, ripartisce le tesi da assegnare agli studenti tenendo conto degli obiettivi formativi del Corso di studio, dei crediti formativi riconosciuti ai singoli insegnamenti/ attività formative e delle attitudini e preferenze manifestate dagli studenti.
3. Lo studente può integrare in lingua inglese o altra lingua europea, oggetto di insegnamento nell'ambito del Corso, la presentazione della relazione scritta individuale e la relativa discussione in sede pubblica.
4. Come supplemento al diploma di laurea viene rilasciato un certificato che riporta, anche in lingua inglese, secondo i modelli definiti dall'Ateneo di Bergamo e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al Corso di studio seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Art. 11 Iniziative per l'assicurazione della qualità

1. Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dal Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Tale sistema di assicurazione della qualità tiene conto delle particolarità del Corso riservato agli allievi ufficiali della Guardia di Finanza.

Art. 12 Norma di integrazione

Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato dalle disposizioni normative, convenzionali, dello Statuto, del Regolamento didattico d'Ateneo e da ogni altra disposizione di servizio interno di funzionamento dell'Accademia, che operino espresso riferimento alle materie dallo stesso disciplinate.